



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 97 DEL 8 febbraio 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da SEMAP Costruzioni S.r.l./Comune di Carinola. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di costruzione di un serbatoio in Loc. Croce di Casale.. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 193.299,92 euro.

**PREC 75/16/S**

**Carenza di informazioni in ordine alla proposta migliorativa nel computo metrico estimativo allegato all'offerta economica. Insostenibilità dell'offerta economica per sottostima dei costi e delle spese generali. Verifica dell'anomalia.**

*Il computo metrico allegato all'offerta economica nel quale sia prevista a pena di esclusione l'indicazione delle proposte migliorative con relativi costi è necessario che fornisca al committente un quadro completo e dettagliato dell'esborso per l'intervento. L'assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica deve avvenire sulla base delle lavorazioni complessive che la stazione appaltante approva e per l'esecuzione delle quali corrisponde il prezzo.*

**Artt.86 D.lgs. 163/2006; artt. 42 e 43 D.pr. 207/2010**

**Il Consiglio**

*Considerato in fatto:*

Con l'istanza prot. n. 160969 del 2 novembre 2016, la SEMAP Costruzioni S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità dell'ammissione di un concorrente che non aveva riportato nel computo metrico estimativo le migliori tecniche proposte; contestava inoltre l'esito della verifica dell'anomalia nella quale i costi sarebbero sottostimati in quanto non comprensivi delle spese ragionevolmente da sostenersi per le migliorie.

Il Comune di Carinola dichiarava di non voler aderire alla procedura di precontenzioso avviata e sollevava eccezione di inammissibilità in assenza di controversia tra le parti, non essendo stato proposto ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso e per essere la richiesta di oggetto indeterminato tanto da ritenersi controllo generalizzato della procedura ai sensi dell'art. 6 co.1. lett f dello stesso Regolamento.

La società aggiudicataria rilevava anch'essa l'inammissibilità della domanda ai sensi del Regolamento di pareri di precontenzioso e, nel merito, richiamando Cass. Civ. sez. I 7.6.2012 n. 9246, faceva rilevare che essendo l'appalto a corpo, il contraente è tenuto ad indicare *il corrispettivo dell'opera nel suo insieme e non le quantità di lavoro occorrenti alla sua esecuzione.*

*Ritenuto in diritto*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Per quanto attiene l'inammissibilità, occorre ricordare che il Regolamento vieta di presentare istanza in pendenza di un giudizio in corso, ma laddove questo non sia instaurato, ben può il concorrente scegliere di attivare la procedura di precontenzioso che, nel caso di specie, ha ad oggetto illegittimità rilevate nella procedura di gara, dettagliate in modo sufficiente a non ritenersi espressione di un controllo generalizzato.

Il computo metrico estimativo presentato con l'offerta economica non ha valore negoziale ma indicativo dell'intervento in quanto il prezzo complessivo offerto deve ritenersi sempre quello indicato dal concorrente nel modulo dell'offerta economica con il ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara (vd. delibera Anac. 198 del 17 febbraio 2016). Tuttavia, nel disciplinare della gara in oggetto, era richiesto che il computo metrico fosse allegato all'offerta economica a pena di esclusione e che dovesse riportare: *“le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo (sia quelli originari – progetto esecutivo non variati- sia quelli variati, sia quelli aggiuntivi) indicando per tutti le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva”. Si aggiungeva inoltre: 2il computo metrico estimativo ha valore ai fini dell'aggiudicazione e per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo, in base a tale computo è determinato il prezzo complessivo offerto*”. Appare evidente la volontà della stazione appaltante di considerare il computo metrico unico ed essenziale riferimento per la valutazione dell'impegno di spesa da affrontare. Inoltre, considerato come elemento necessario dell'offerta, la carenza relativa alle indicazioni in esso contenute non è da ritenersi sanabile tramite l'applicazione del soccorso istruttorio ex art. 46 co.1 del Codice.

Dalla relazione tecnica prodotta dall'istante risulta che la società aggiudicataria abbia indicato una serie di proposte migliorative nell'offerta tecnica, a fronte delle quali, all'offerta economica, risulta allegato un computo metrico incompleto, privo di indicazioni in ordine ai costi e alle spese necessarie per l'esecuzione delle stesse. Pertanto, se la stazione appaltante avesse compiuto una valutazione in base alle prescrizioni contenute negli atti di gara avrebbe dovuto procedere all'esclusione del concorrente.

Dalla relazione tecnica di parte allegata agli atti, la discrasia tra l'offerta tecnica e quella economica è stata approssimativamente ritenuta equivalente a un 30% dell'importo offerto. L'utile di impresa che deriverebbe da tale raffronto risulta di importo decisamente basso e rende l'offerta insostenibile.

*“Nelle gare pubbliche, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale”;* (Cons. Stato Sez. III, 13-03-2015, n. 1337). Tuttavia, le giustificazioni addotte dalla Gr.an. S.r.l. che sostiene la mancanza delle voci relative alle lavorazioni migliorative nel computo metrico sia da attribuirsi alla determinazione del corrispettivo dell'appalto “a corpo” non sembrano adeguate e pertinenti. Come osserva Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707: *“la circostanza che l'appalto sia, in tutto o in parte, a corpo, non esclude la necessità di una verifica analitica delle singole voci di prezzo, atteso che, essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, anche nell'appalto a corpo occorre tenere conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti”*.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

Infatti, alla luce delle predette considerazioni, appare imprescindibile la necessità che il computo metrico allegato all'offerta economica fornisca al committente un quadro completo e dettagliato dell'esborso per l'intervento e i punteggi dell'offerta tecnica siano assegnati sulla base delle lavorazioni complessive che la stazione appaltante approva e per l'esecuzione delle quali corrisponde il prezzo.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione illegittima l'aggiudicazione in favore dell'impresa Gr.an appalti S.r.l.

*Il Presidente*

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2017

Il Segretario Maria Esposito